

**Avv. Giuseppe Lamedica**

31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.zza Giorgione, 22  
Tel . 0423492251 Fax 0423770616 Cell. 3289738029  
e-mail: [adams@libero.it](mailto:adams@libero.it)  
Cod. Fisc. LMD GPP 46P18 F839D  
Partita IVA 01233460268

**MEMORIA**

**art. 127, 2° comma, cpp**

Numero 7641/10 R.G. notizie di reato

Numero 9029/10 R.G. G.I.P.

Al Giudice per le indagini preliminari  
del Tribunale di Padova

Il sottoscritto avv. Giuseppe Lamedica, in virtù del mandato depositato in data 30/07/2010, nella qualità di difensore della **persona offesa** dal reato di cui al procedimento penale sopra indicato, pendente innanzi alla S.V., Maria Grazia Lucchiari nata il 22/12/1959 a Rovigo e residente in Padova Via delle Granze sud 43 nella qualità di persona delegata per Padova per l'Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Firenze, via Cavour 68,

premesso

- che il Pubblico Ministero, in data 10/07/2010, ne ha richiesto l'archiviazione;
- che in data 27/07/2010 veniva notificata detta richiesta;
- che il PM sostiene, concordando con le conclusioni delle indagini di p.g., che “il Comune di Padova, la Provincia di Padova e la Regione Veneto abbiano attuato le azioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela dell'aria”;
- che veniva proposta rituale opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione con richiesta di prosecuzione delle

indagini;

➤ che, conseguentemente, in data 7 aprile 2011 il GIP, in virtù del combinato disposto degli artt. 410-409 C.P.P., ha fissato udienza in Camera di Consiglio per il giorno 14/06/2011 alle ore 12,30 c/o il Tribunale di Padova convocando, oltre al PM e alla persona offesa Maria Grazia Lucchiari nella qualità di delegata per Padova dell'Aduc, le persone sottoposte alle indagini;

ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2° comma, CPPP, espone quanto segue:

a miglior comprensione della vicenda che ha dato origine all'esposto contenente notizie che appaiono reati e alla conseguente opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal PM, si produce promemoria redatta dalla parte offesa, promemoria integrativa dell'esposto da intendersi integralmente riportata nella presente memoria.

Perciò, nel ribadire la ferma opposizione all'archiviazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., si insiste su quanto già richiesto formalmente con l'atto di opposizione e ribadisce la richiesta, ai sensi dell'art. 409 comma 4 c.p.p. , di **disporre almeno le seguenti indagini:**

1) Confronto tra il Piano di Azione, di Risanamento e di Mantenimento (erroneamente individuato come PATRA) per la città di Padova – 2008/2009, approvato con delibera di Giunta n. 2009/0009 del 13/01/2009 e il Piano Regionale di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (anche questo erroneamente denominato PATRA) confr. DGR. 902/2003 e approvata con DCR

57/2004 e dalla normativa nazionale (D.Lgs. 351/99 e successive norme) al fine di verificare se corrisponde o meno al vero la completa assenza nel primo Piano delle “indicazioni generali per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico”, come avrebbero dovuto esserci se detto piano fosse stato elaborato secondo le indicazioni generali fornite dal Piano Regionale.

2) Rilevare presso l'ARPAV se corrisponde o meno al vero la circostanza per cui a Padova ci sarebbero stati ben 159 giorni di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle (PM 10) e il piombo. Nel 2006 ben 176 giorni, nel 2007 111, nel 2008 90, nel 2009 102 nel 2009.

3) Rilevare sempre presso l'ARPAV se il 18 marzo 2010 si sarebbe già toccato il 50° giorno di superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle (PM 10) e il piombo.

4) Rilevare sempre presso l'ARPAV se corrisponde o meno al vero che nel 2007 si sarebbero superati i limiti previsti di 50 µg/m<sup>3</sup> per 111 giorni a Padova - 130 giorni a Verona - 143 a Vicenza - 150 a Venezia - 94 a Rovigo. Nel 2008 si sarebbero superati i limiti previsti di 50 µg/m<sup>3</sup> per 90 giorni a Padova - 85 giorni a Verona - 96 a Vicenza - 57 a Venezia - 78 a Rovigo. Nel 2009 la città con il maggior numero di superamenti del limite di polveri sottili sarebbe stata Verona con 104 superamenti, seguita da Padova (102), Venezia (92), Vicenza (83) e Treviso (71). Belluno con 23 superamenti.

5) Si chiede infine di rilevare se corrispondono o meno al vero tutte le altre circostanze di fatto indicate nell'esposto che ha dato corso al presente procedimento.

Si allega:

Promemoria

Padova 4 giugno 2011

Avv. Giuseppe Lamedica

## Al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova

### Promemoria integrativa esposto

Sull'applicazione del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) approvato dalla Regione Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004 in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.lgs 4 agosto 1999, "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" n. 351 e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

#### Il possibile ruolo di Padova Comune capoluogo

Premesso che:

- 1) in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 4 agosto 1999, n. 351 e degli articoli 22 e 23 della Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, la Regione Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004 ha approvato Il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come P.R.T.R.A);  
- il P.R.T.R.A classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2);
- 2) il Comune di Padova risulta inserito in zona A - zone critiche nelle quali, ai sensi del P.R.T.R.A, si devono applicare i Piani di Azione - per i parametri relativi al Pm10 (c.d. polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido di azoto) e in zona B- zone nelle quali si devono applicare i Piani di Risanamento per Benzene e Ozono;
- 3) al Comune di Padova deve adottare in modo programmato ed obbligatorio i provvedimenti previsti dalle norme del P.R.T.R.A par. 6.1.2 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 57/04 ed ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999;
- 4) Il Comune di Padova, con delibera n. 778 del 08/11/2005 ha predisposto le "Azioni di base per l'inverno 2005/2006 ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti". La delibera in oggetto "...definisce gli interventi che il Comune di Padova intende attuare per l'inverno 2005/2006 in attesa che gli interventi strutturali e i contributi Regionali permettano di affrontare la problematica dell'inquinamento atmosferico su area vasta, unico modo per ottenere un significativo abbattimento delle concentrazioni di inquinanti come le polveri sottili.."  
- la delibera n. 778 del 08/11/2005 del Comune di Padova accoglie le indicazioni emerse dalla "riunione straordinaria del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza", art. 4 del P.R.T.R.A, del giorno 11/02/2005, nel corso della quale è emersa la possibilità per i Comuni di predisporre e approvare un "Piano Stralcio del Piano di Azione"; inoltre la delibera n. 778 del 08/11/2005 del Comune di Padova accoglie la Disposizione n. 2 del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Metropolitana" in data 11/02/2005 Provvedimenti di emergenza - .."nelle more della predisposizione dei piani di azione, di risanamento e di manutenzione da sottoporre all'approvazione da parte della Provincia di Padova, ovvero, in assenza delle necessarie linee guida per la predisposizione degli stessi, per l'inverno 2005..";

5) per gli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 - 2011 il Comune di Padova ha presentato un documento denominato "Piano d'azione, di tutela, di risanamento dell'atmosfera della città di Padova" che si configura come un "aggiornamento" del "Azioni di base per l'inverno 2005/2006 ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti".

- il "Piano d'azione, di tutela, di risanamento dell'atmosfera della città di Padova" si configura come un provvedimento a carattere emergenziale con azioni a breve termine per la gestione degli episodi acuti di inquinamento che si manifestano nei periodi invernali. Tale Piano non considera ogni elemento della pianificazione territoriale a norma del P.R.T.R.A cap. al punto 6.2.1.3:

- traffico
- produzione energetica
- edilizia: consumo energetico
- impianti industriali
- sistema agricolo e zootecnico
- uso del territorio

Il "Piano d'azione, di tutela, di risanamento dell'atmosfera della città di Padova" risulta non coerente con i Piani settoriali che interessano il territorio della città di Padova e dell'Area Metropolitana:

il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C);

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P);

il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T. – P.A.T.I);

Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti.

6) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova, introdotto dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A), nella riunione del 02/02/2005, ha suddiviso il territorio della provincia di Padova in 4 aree omogenee inserendo il Comune di Padova nel Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana" insieme ai Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

7) la Regione Veneto ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23/10/2008) che i Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica VAS. La normativa comunitaria (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007;

- la normativa di VAS è sostanzialmente volta a garantire ed a valutare la sostenibilità dei Piani/Programmi, con lo scopo di integrare gli aspetti ambientali al pari di quelli economici, sociali e territoriali. In particolare la procedura V.A.S. rappresenta lo strumento che evidenzia le modalità con le quali è stata integrata la variabile ambientale nel Piano, definendo la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, ed individuando le misure di mitigazione e di compensazione e le misure di monitoraggi;

- La pianificazione sul territorio è in realtà lo strumento principe per ottenere delle efficaci politiche di riduzione dell'inquinamento. E' quindi fondamentale che gli obiettivi dei piani e dei programmi elaborati da ogni entità territoriale siano coerenti con gli obiettivi del Piano di Azione, Risanamento e Mantenimento dell'aria;

8) il Comune di Verona con delibera 28/12/2010 n. 11356 Adozione della proposta di Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei Comuni dell'Area

Metropolitana di Verona e relativa proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica finalizzate al procedimento di V.A.S.;

9) il "Piano d'azione, di tutela, di risanamento dell'atmosfera della città di Padova" presentato dal Comune di Padova non ha ottenuto l'approvazione dall'Ente Provincia di Padova;

10) sulla base dei dati forniti dall'ARPAV, a Padova si registra un sistematico superamento del valore limite giornaliero per l'inquinante Pm10 di 50 nanogrammi per metrocubo d'aria fissato con D.M. n. 60/2002:

159 giorni nel 2005

176 giorni nel 2006

111 giorni nel 2007

90 giorni nel 2008

102 giorni nel 2009

94 giorni nel 2010

11) il 22 aprile 2011 a Padova, alla centralina Arpav del quartiere Forcellini, sono stati raggiunti 58 giorni di superamento giornaliero del Pm10 a fronte dei 35 giorni concessi per un anno dal D.M. n. 60/2002;

12) Episodi di inquinamento acuto

- nel 2011, dal 30 gennaio al 15 febbraio alla centralina Arpav del quartiere Forcellini a Padova si sono registrati 17 giorni consecutivi di inquinamento acuto. La media giornaliera è di 134µg/m<sup>3</sup>. Il picco massimo del 7 febbraio è di 236µg/m<sup>3</sup>, che supera più di quattro volte il limite fissato dal D.M. n. 60/2002 (*vedi tabella*)

67µg/m <sup>3</sup>	71µg/m <sup>3</sup>	89µg/m <sup>3</sup>	70µg/m <sup>3</sup>	108µg/m <sup>3</sup>	137µg/m <sup>3</sup>	164µg/m <sup>3</sup>	156µg/m <sup>3</sup>	236µg/m <sup>3</sup>
30/01/11	31/01/11	01/02/11	02/02/11	03/02/11	04/02/11	05/02/11	06/02/11	07/02/11

211µg/m <sup>3</sup>	114µg/m <sup>3</sup>	114µg/m <sup>3</sup>	168µg/m <sup>3</sup>	185µg/m <sup>3</sup>	153µg/m <sup>3</sup>	124µg/m <sup>3</sup>	113µg/m <sup>3</sup>
08/02/11	09/02/11	10/02/11	11/02/11	12/02/11	13/02/11	14/02/11	15/02/11

- nel 2010, dal 11 al 30 gennaio, secondo i dati ARPAV, a Padova si sono registrati 20 giorni consecutivi di inquinamento acuto oltre i limiti fissati dal D.M. n. 60/2002;

- nel 2009, dal 12 al 26 novembre, secondo i dati ARPAV, a Padova si sono registrati 15 giorni consecutivi di inquinamento acuto oltre i limiti fissati dal D.M. n. 60/2002;

13) in tutti gli episodi suesposti di inquinamento acuto il Comune di Padova non ha ritenuto di informare la popolazione secondo le norme Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 art. 11; del Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 art. 9; del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 art. 14;

14) la L.R. 11/2001 (che modifica l'art. 33 della L.R. 33/1985) prevede potestà di intervento anche al Presidente della Provincia quando si presentino situazioni contingibili e urgenti sotto il profilo dell'intervento ambientale o igienico sanitario;

15) a Padova si è già superato il limite annuale per l'ozono. Il 25 maggio 2011, a inizio estate, si sono registrati 28 superamenti della soglia del valore obiettivo per la protezione della salute umana. Il limite, fissato dall'Unione europea, recepito in Italia con il Dlgs 183/04 è stato posto a 120 µg/m<sup>3</sup>, (calcolato come media su otto ore) da non superarsi per più di 24 volte l'anno; il servizio ARPAV "Bollettino Ozono" di previsione delle concentrazioni di ozono risulta sospeso al 11 settembre 2010;

16) il benzo(a)pirene a Padova viene monitorato dal 1999 ed è sempre risultato sopra il limite imposto dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351. (vedere tabella)

Limite di legge: 1 nanogrammo per metro cubo d'aria	MEDIA PADOVA nanogrammi per metro cubo d'aria	Stazione monitoraggioMANDRIA	Stazione monitoraggioARCELLA
ANNO 2009	1,2	1,1	1,3
2008	1,4	1,3	1,5
2007	1,25	1,6	0,9
2006	1,45	1,4	1,5
2005	n.p	n.p	n.p.
2004	1,6	1,5	1,7
2003	1,55	1,6	1,5
2002	1,75	1,5	2
2001	2.15	1,7 (parco Treves)	2,6
2000	1,65	1.6 (parco Treves)	1.7
1999	1,75	1,7 (parco Treves)	1,8 <i>Legambiente</i>

L'Agencia Internazionale per la ricerca sul cancro, per i dati sull'inquinamento da benzopirene, inserisce la città di Padova come una delle aree più a rischio, accanto a città industriali come Taranto e Venezia o metropoli come Milano e Torino.

17) secondo le norme del P.R.T.R.A cap. al punto 6.2.1.3 – Provvedimenti da assumere in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite per uno o più inquinanti – ...“al perdurare della situazione critica a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere un suo significativo miglioramento, i Comuni interessati adottano i provvedimenti stabiliti dal Piano d’Azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo. Sono previste misure che possono arrivare a:

- blocco totale del traffico privato;
- chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con gradualità, in ordine decrescente di età a partire dalle scuole superiori

I provvedimenti assunti cessano i loro effetti qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non sussistano più tali condizioni;

#### Il possibile ruolo dei 104 Comuni della provincia di Padova

Premesso che:

18) secondo le norme del (P.R.T.R.A) e deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 3195, tutti i 104 Comuni che compongono il territorio della provincia di Padova sono inseriti in zona A - zone critiche nelle quali la legge impone l'applicazione dei Piani di Azione - per i parametri relativi al Pm10 (c.d. polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e NO2 (biossido di azoto) e in zona B- zone nelle quali si devono applicare i Piani di Risanamento per Benzene e Ozono ai sensi dell ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999;

19) 67 Comuni su 104 della provincia di Padova, a maggio 2011, non hanno presentato alcuna documentazione alla Provincia di Padova relativa a provvedimenti di contrasto all'inquinamento atmosferico;

20) 37 Comuni su 104 della provincia di Padova hanno presentato un documento denominato Piano di Azione e/o intervento di contrasto dell'inquinamento atmosferico, che si configura come ordinanze e provvedimenti a carattere emergenziale, azioni a breve termine per la gestione degli episodi acuti di inquinamento che si manifestano nei periodi invernali che non si configurano formalmente come Piani di Azione così



come descrive la Disposizione n. 2 del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova in data 11/02/2005: .."nelle more della predisposizione dei piani di azione, di risanamento e di manutenzione da sottoporre all'approvazione da parte della Provincia di Padova, ovvero, in assenza delle necessarie linee guida per la predisposizione degli stessi, per l'inverno 2005..";

21) i 104 comuni della provincia di Padova non hanno ottenuto l'approvazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento dall'Ente Provincia di Padova;

22) secondo le norme del P.R.T.R.A. art. 6, comma 2.2, e del D.P.R. 203/1988 i Comuni della provincia di Padova: Este, Monselice, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Pernumia e S. Pietro in Viminario sono compresi nella zona industriale denominata "Tavolo Tecnico Zonale Area Cementifici" e sono sottoposti perciò a misure specifiche, ad interventi di risanamento ambientale dato l'elevato inquinamento dell'aria causato dall'elevata densità di cementifici presenti, l'intenso traffico di automezzi determinato dalla presenza dei cementifici e dalle importanti e trafficate arterie stradali Padova-Rovigo, Padova-Mantova e dell'autostrada A13;

- Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Pernumia e S. Pietro in Viminario non hanno presentato alcuna documentazione alla Provincia di Padova relativa a provvedimenti di contrasto all'inquinamento atmosferico.

- Este e Monselice hanno presentato un documento denominato Piano di Azione e/o intervento di contrasto dell'inquinamento atmosferico: si tratta di ordinanze e provvedimenti a carattere emergenziale, azioni a breve termine per la gestione degli episodi acuti di inquinamento che si manifestano nei periodi invernali che non si configurano formalmente come Piani di Azione;

23) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana" del 2 ottobre 2009 l'assessore all'Ambiente del Comune di Padova "l'assessore Zan ricorda ai Comuni che i Sindaci sono responsabili penalmente nel caso non vengano adottati i dovuti provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico":

24) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 8 aprile 2010 l'assessore all'Ambiente della Provincia di Padova "l'assessore Fecchio apre la seduta informando che il presumete incontro avrà carattere dichiaratamente operativo e tecnico allo scopo di fornire ai Comuni, ed in particolare ai tecnici comunali ulteriori strumenti conoscitivi e funzionali per la redazione del Piano di Azione.....invita le Amministrazioni Locali ad attivarsi per dotarsi in tempi brevi di questo importante documento programmatico e ricorda che le Procure stanno acquisendo informazioni sui TTZ Provinciali e relativi provvedimenti adottati";

25) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 21 maggio 2010

- l'assessore Fecchio della Provincia di Padova aggiunge che nel frattempo la situazione si è evoluta con l'ennesimo richiamo dell'Unione Europea all'Italia;

- l'assessore Biasetto del Comune di Teolo ricorda che la fonte primaria dell'inquinamento non è il traffico ma gli insediamenti industriali, per questo motivo chiede se sia possibile coinvolgere ad esempio le Associazioni di Categoria affinché diano un aiuto economico ai Comuni;

- il sindaco Simonetto di Pernumia ritiene che il grosso problema di tutta la bassa padovana siano i rifiuti presenti all'interno dell'ex insediamento C&C;

- l'assessore Rigetti del Comune di Legnaro chiede se la Provincia possa adottare un Piano di Azione per macroaree, in modo che vengano adottate dai Comuni della stessa area azioni in maniera coordinata e limitare i costi;

- l'assessore Fecchio della Provincia di Padova ricorda che la Legge impone ai Comuni di intervenire nei periodi emergenziali e di conseguenza deve essere dimostrato alle autorità competenti di aver fatto il possibile...l'assessore Fecchio prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno: la possibilità prevista dalla normativa regionale di bloccare le attività produttive che emettano più di 10 kg di polveri al giorno. Procedo quindi ad elencare in ordine decrescente le attività che emettono più polveri: Italcementi Spa di Monselice, Cementizillo di Este, ItaliaZuccheri Spa di Pontelongo, Fornace Anselmi di Camposampiero, Fornace S. Anselmo di Loreggia, Cartiera di Carmignano di Brenta. Conclude invitando i presenti a fare una meditata riflessione su questa possibile azione dal momento che vanno a migliorare l'impatto delle polveri pur consapevole dei pro e contro;

26) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Area Metropolitana del 9 febbraio 2011

- l'assessore Fecchio della Provincia di Padova informa i Comuni che verranno illustrate ai Comuni le linee guida per la redazione del Piano di Azione Comunale ...invita le amministrazioni comunali per chi non l'avesse ancora fatto a dotarsi entro tempi brevissimi di questo utile strumento programmatico ricordando che è diventato obbligatorio per tutti i Comuni ...che per legge i sindaci hanno anche competenze igienico-sanitarie dalle quali non possono esimersi;

27) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Area Metropolitana del 14 febbraio 2011 con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del presidente del T.T.Z.

2. adesione alla Domenica Ecologica del 20 febbraio 2011

- l'assessore Zerbetto del Comune di Monselice informa che tra poco partirà il loro Piano di Azione;

- l'assessore Fecchio spiega "... studi scientifici hanno dimostrato che queste polveri producono una serie di patologie; per questo motivo la legge impone agli enti locali di provvedere nei casi di emergenza. Lo strumento nelle mani degli enti locali è l'ordinanza in materia di blocco del traffico... l'assessore ribadisce quindi di partire dal territorio locale e fare ciò che la legge impone: predisporre il Piano di Azione e in caso di emergenza prendere quei provvedimenti: a tal fine è stata predisposta un'ordinanza-tipo nella quale viene prevista l'estensione del blocco della circolazione per le macchine diesel Euro 2 e/o la domenica ecologica;

- dalla discussione prevale l'idea tra i partecipanti di rinviare a domenica 27 febbraio il blocco del traffico:

28) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale Area Metropolitana del 21 febbraio 2011 con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del presidente del T.T.Z.

2. adesione alla Domenica Ecologica del 27 febbraio

- l'assessore Zan del Comune di Padova ricorda ai Comuni che, in assenza di provvedimenti al riguardo, oltre alla responsabilità nei confronti dei cittadini è a loro carico anche una responsabilità penale;

- l'assessore Fecchio prende atto della difficoltà di organizzare un blocco del traffico per domenica 27 febbraio;

29) la Regione Veneto ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23/10/2008) che i Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica VAS. La normativa comunitaria (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò

che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007;

30) secondo il verbale della riunione del Tavolo Tecnico Zonale di Verona del 22 settembre 2009 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona. Ing. Carlo Poli, introduce in secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla predisposizione dei Piani di Azione e Risanamento dell'Atmosfera, obbligatori per i Comuni ricadenti nelle fasce A1 e A2. In particolare chiarisce la situazione attuale per la valutazione dei piani, spiegando il problema legato all'effettuazione della V.A.S., *senza la quale i piani non possono essere approvati.*

#### Il possibile ruolo dell'Ente Provincia di Padova

31) l'Ente Provincia di Padova, ai sensi dell'art.6, comma 1, delle norme del P.R.T.R.A. approva i Piani di Azione, i Piani di Risanamento e i Piani di Mantenimento;

32) l'Ente Provincia di Padova non ha prodotto alcuna delibera di approvazione formale dei Piani di Azione della totalità dei comuni (104) ricompresi nel territorio di competenza;

33) il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A. art. 6, comma 1, 4) .."la Provincia in caso di inerzia del Sindaco, adotta in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza"; i poteri sostitutivi sono attivati attraverso i seguenti provvedimenti:

- in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni delle azioni di base adottate, diffida per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti, per la parte mancante;
- in caso di ulteriore inerzia, decreto presidenziale sostitutivo per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti per la parte mancante (compresi i Comuni che hanno inviato un provvedimento a seguito della diffida di cui al punto a, ma tale provvedimento risulta comunque carente di qualche azione);

34) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova ai sensi del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A., art. 6, comma 2.2, ha suddiviso il territorio della provincia in 4 aree omogenee: Tavolo Tecnico Zonale "Area bassa padovana" - Tavolo Tecnico Zonale "Area cementifici" - Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana" - Tavolo Tecnico Zonale "Area alta padovana";

35) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Cementifici", compreso nella zona industriale ai sensi del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A., art. 6, comma 2.2 e del D.P.R. 203/1988, tra tenuto tre riunioni nel 2005, una riunione nel 2006, una riunione nel 2010. Il T:T.Z. "Area Cementifici" ha prodotto n. 1 disposizioni per i 7 Comuni che compongono l'Area:

- A) il lavaggio delle strade (con raccolta del rifiuto) da parte dei Comuni;
- B) l'adesione alla campagna per il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

36) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Bassa Padovana", ai sensi del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A., art. 6, comma 2.2 si è riunito due volte nel 2005; ha prodotto n. 2 disposizioni per i 44 Comuni che lo compongono:

- a) adesione alla campagna per il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
- b) adesione alla campagna di sensibilizzazione per il controllo dei gas di scarico (bollino blu)
- c) adesione alla domenica ecologica volta alla sensibilizzazione della popolazione e all'organizzazione di manifestazioni a tema ambientale
- d) richiesta di finanziamento alla Regione Veneto
- e) il lavaggio delle strade (con raccolta del rifiuto) da parte dei Comuni;

37) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Alta Padovana", si è riunito due volte nel 2005; ha prodotto n. 3 disposizioni per i 25 Comuni che compongono l'Area:

- a) adesione alla campagna per il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
- b) adesione alla campagna di sensibilizzazione per il controllo dei gas di scarico (bollino blu)
- c) richiesta di finanziamento alla Regione Veneto
- d) il lavaggio delle strade (con raccolta del rifiuto) da parte dei Comuni;

38) il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova, dal 2005 al 2011, ha prodotto n. 27 Disposizioni ai 104 Comuni della provincia. Tra i punti delle 27 Disposizioni non compare la richiesta della predisposizione e presentazione dei Piani di Azione, Mantenimento e Risanamento;

39) dai verbali dei T.T.Z. della Provincia di Padova non risultano attivati i poteri sostitutivi in caso di inerzia del Sindaco, ovvero provvedimento di diffida per i Comuni inadempienti, decreto presidenziale sostitutivo per i Comuni inadempienti;

40) in ottemperanza a quanto indicato dal P.R.T.R.A. al cap. 6.2.1.3. "con cadenza almeno annuale, ciascun T.T.Z. elabora ed invia al C.I.S. un rapporto sintetico di attività sull'efficacia delle azioni intraprese"; non ci risulta agli atti la predisposizione da parte della Provincia di Padova e l'invio al C.I.S. di relazioni sullo stato di avanzamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in provincia di Padova.

Considerato che:

41) la Corte di Giustizia europea ha deferito l'Italia per la mancata applicazione della norma europea 2008/50/CE, la quale impone di portare la concentrazione annua di inquinante atmosferico, il particolato fine o PM10, a 40 microgrammi al metro cubo e a 50 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda invece la concentrazione quotidiana. I capi di accusa della Corte di Giustizia riguardano: nelle relazioni degli anni dal 2005 al 2007 si registra un continuo superamento dei valori limite da inquinamento da PM10, ben oltre la tolleranza consentita;

- l'Italia non è riuscita ad evitare il deferimento alla Corte di Giustizia e ora attende il verdetto che con tutta probabilità comporterà una pesante sanzione economica;

- all'inizio del 2009, la Commissione aveva lanciato un primo avvertimento all'Italia sul superamento di Pm10 fuori dai limiti europei. Il richiamo faceva seguito all'entrata in vigore della nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria (la 2008/50/CE), che autorizzava gli Stati membri a chiedere una proroga per l'adeguamento alle norme in materia di Pm10 introdotte nel 2005. La proroga aveva validità sino al 2011. Lo Stato membro che l'avesse richiesta, doveva dimostrare di aver adottato misure ad hoc per rispettare gli obblighi entro il 2011 e di aver attuato un piano per la qualità dell'aria che prevedesse le misure di abbattimento del particolato per ogni zona del paese. In seguito al primo avvertimento, l'Italia presentò due notifiche riguardanti circa 80 zone

situate in 17 regioni e province autonome. Ma la Commissione respinse gran parte delle richieste, in quanto le zone non soddisfacevano tutte le condizioni previste dalla direttiva 2008/50/CE. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'Italia non era in grado di dimostrare che l'azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei valori limite europei entro il termine della proroga. Poiché l'Italia non ha più mandato nuove notifiche, il 5 maggio 2010 è arrivato il secondo e ultimo avvertimento.

Sei mesi dopo, il 24 novembre 2010, la Commissione, in via definitiva, ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia contro l'Italia, Cipro, il Portogallo e la Spagna poiché "non hanno affrontato in modo efficace il problema delle emissioni eccessive" del particolato fine;

- saranno le Regioni a pagare le sanzioni imposte dalla Commissione europea. Questo si evince dalla legge italiana che ha messo i piani antismog interamente a carico delle Regioni. Se per la Commissione Europea l'interlocutore italiano è il Governo, ed è al governo che viene mandata la notifica per ogni singola zona fuori norma di qualità dell'aria, per l'Italia sono le Regioni ad essere responsabili;

42) il Commissario UE per l'ambiente, Janez Potocnik, ha così commentato: "L'inquinamento atmosferico continua a causare ogni anno più di 350 000 morti premature in Europa. In Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10000 abitanti, più di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa del particolato. Gli Stati membri devono continuare a prendere sul serio le norme europee di qualità dell'aria e adottare i provvedimenti necessari per ridurre le emissioni".

43) i coordinatori dello studio europeo "Aphekom" hanno presentato i risultati di una ricerca triennale che è andata a quantificare in termini economici l'impatto dell'inquinamento dell'aria in 25 città europee. L'Italia è rappresentata da Roma. La cifra è da capogiro: 31,5 miliardi di euro vengono "buttati via" per lo smog, pari a 19mila morti (di cui 15mila per malattie cardiovascolari). Ogni anno. Ne basterebbero molti meno per risanare l'aria, agendo su traffico, emissioni industriali e riscaldamento.

44) Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. II, 25/07/2008, proc. C-237/07 aria - salute - Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente - Fissazione dei valori limite - Diritto di un terzo vittima di danni alla salute alla predisposizione di un piano d'azione - Direttiva 96/62/CE. In materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli interessi in gioco.

#### CHIEDIAMO:

a) poiché il Comune di Padova, a fronte di una normativa che imponeva il conseguimento di determinati obiettivi in materia di inquinamento atmosferico, e di provvedimenti amministrativi assunti per il contrasto all'inquinamento che già si erano

rivelati inadeguati a fronteggiare l'emergenza e a contrastare in termini diversi e più efficaci il sistematico superamento dei valori limite di legge inerenti la qualità dell'aria, per gli anni 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 ha presentato un documento che si configurerebbe come "Piano Stralcio del Piano di Azione"

***chiediamo* se il Comune di Padova ha omesso di adottare in modo programmato ed obbligatorio i provvedimenti previsti dalle norme del P.R.T.R.A par. 6.1.2 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 57/04 ed ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999;**

b) essendo il Comune di Padova inserito nel Tavolo Tecnico Zonale Area Metropolitana e pertanto sottoposto alla normativa di VAS, la quale sostanzialmente è volta a garantire ed a valutare la sostenibilità dei Piani/Programmi, con lo scopo di integrare gli aspetti ambientali al pari di quelli economici, sociali e territoriali. In particolare la procedura VAS rappresenta lo strumento che evidenzia le modalità con le quali è stata integrata la variabile ambientale nel Piano, definendo la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, ed individuando le misure di mitigazione e di compensazione e le misure di monitoraggio

***chiediamo* se il Comune di Padova ha omesso il rispetto delle normative comunitarie (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007;**

c) episodi inquinamento acuto

***chiediamo* se nel corso degli episodi di inquinamento acuto il Comune di Padova ha omesso di applicare le norme del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 art. 11; del Decreto Legislativo 3 agosto 2007, n. 152 art. 9; del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 art. 14;**

d) essendo il documento "Piano d'azione, di tutela, di risanamento dell'atmosfera della città di Padova" presentato dal Comune di Padova privo di approvazione da parte dell'Ente Provincia di Padova

***chiediamo* se il Comune di Padova ha omesso le norme le norme del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) che prevedono per i Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" ai sensi ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 di adottare in modo programmato ed obbligatorio i Piani di Azione da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio;**

e) poiché i 104 comuni della provincia di Padova, non hanno ottenuto l'approvazione formale del loro Piano di Azione dall'Ente Provincia di Padova

***chiediamo* se i suesposti Comuni hanno omesso le norme del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) che prevedono per i Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati "A" ai sensi ex art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 di adottare in modo programmato ed obbligatorio i Piani di Azione da sottoporre all'approvazione della Provincia competente per territorio;**

f) i Comuni della provincia di Padova Este, Monselice, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Pernumia e S. Pietro in Viminario sono compresi nella zona industriale denominata "Tavolo Tecnico Zonale Area Cementifici" privi di un Piano di Azione formalmente approvato dall'Ente Provincia di Padova

***chiediamo* se i suesposti Comuni hanno omesso il rispetto dalle norme del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" PRTRA, art. 6,**

**comma 2.2, approvato dalla Regione Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004 e del D.P.R. 203/1988;**

g) i 104 Comuni della provincia di Padova sono suddivisi in 4 aree omogenee: Tavolo Tecnico Zonale "Area bassa padovana" - Tavolo Tecnico Zonale "Area cementifici" - Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana" - Tavolo Tecnico Zonale "Area alta padovana"

***chiediamo* se i suesposti Comuni hanno omesso il rispetto della normativa comunitaria (Direttiva 2001/42 CE) entrata in vigore il 21 luglio 2004, recepita con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di ICCP, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007? In relazione anche alla documentazione della Regione Veneto che ha precisato (doc. 554140/45.06/E.400.011 del 23/10/2008) che questa tipologia di piani sono ricompresi fra i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica VAS;**

h) l'Ente Provincia di Padova *non* ha prodotto delibera di approvazione formale dei Piani di Azione della totalità dei comuni ricompresi nel territorio di competenza ***chiediamo* se l'Ente Provincia di Padova ha omesso di adottare quanto previsto dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A., ai sensi dell'art. 6, comma 1, spetta alla Provincia l'approvazione dei Piani di Azione i Piani di Risanamento e i Piani di Mantenimento elaborati dai Comuni;**

i) poiché i 104 comuni della provincia di Padova, *non* hanno ottenuto l'approvazione formale del loro Piano di Azione dall'Ente Provincia di Padova

***chiediamo* se l'Ente Provincia di Padova ha omesso di attivare i poteri sostitutivi previsti dal "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A art. 6, comma 1, 4) .."la Provincia in caso di inerzia del Sindaco, adotta in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti al Comune per ovviare agli effetti del superamento o del rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, anche quando decise nei Tavoli Tecnici Zonali o del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza";**

i poteri sostitutivi sono attivati attraverso i seguenti provvedimenti:

- in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni delle azioni di base adottate, diffida per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti, per la parte mancante;
- in caso di ulteriore inerzia, decreto presidenziale sostitutivo per i Comuni completamente inadempienti e per i Comuni parzialmente inadempienti per la parte mancante (compresi i Comuni che hanno inviato un provvedimento a seguito della diffida di cui al punto a, ma tale provvedimento risulta comunque carente di qualche azione);

l) poiché il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Cementifici", dal 2005 a maggio 2011 si è riunito 5 volte ed ha prodotto n. 1 disposizioni per i 7 Comuni che compongono l'Area; poiché il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Bassa Padovana", dal 2005 a maggio 2011 si è riunito 2 volte ed ha prodotto n. 2 disposizioni per i 44 Comuni che compongono l'Area; poiché il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova "Area Alta Padovana", dal 2005 a maggio 2011 si è riunito 2 volte ed ha prodotto n. 3 disposizioni per i 25 Comuni che compongono l'Area ***chiediamo* se il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova ha omesso il rispetto delle norme del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento**

**dell'Atmosfera" (P.R.T.R.A) ..." il Tavolo Tecnico Zonale svolge il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di Azione, Risanamento e di Mantenimento, finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite, e di verificare la loro applicazione;**

m) poiché il T.T.Z. della Provincia di Padova con cadenza almeno annuale, deve inviare al C.I.S. un rapporto sintetico di attività sull'efficacia delle azioni intraprese ***chiediamo* se la Provincia di Padova ha ommesso il rispetto di quanto indicato dal P.R.T.R.A. al cap. 6.2.1.3. "**;

n) gestione episodi di inquinamento acuto ***chiediamo* se la Provincia di Padova ha ommesso il rispetto della L.R. 11/2001 (che modifica l'art. 33 della L.R. 33/1985) prevede potestà di intervento anche al Presidente della Provincia quando si presentino situazioni contingibili e urgenti sotto il profilo dell'intervento ambientale o igienico sanitario.**

Padova 4 giugno 2011

Maria Grazia Lucchiari